

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 11 aprile 2022

In Aosta, il giorno undici (11) del mese di aprile dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore otto e ventiquattro minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente Erik LAVEVAZ**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Roberto BARMASSE**

**Luciano CAVERI**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA \_\_\_\_\_

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **398** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI PER L'EFFETTUAZIONE DEI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI PRESSO LE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE CONVENZIONATE CON IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE AUTORIZZATE O ACCREDITATE.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse

a) richiama la seguente normativa:

- a.1\_ il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), concernente la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private e, in particolare, il punto c) del comma 2 dell'articolo 8, come sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e, successivamente, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, il quale prevede di *“demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle modalità di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonché l'individuazione di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche anche in deroga a quanto previsto nella precedente lettera b)”*;
- a.2\_ la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e, in particolare, l'articolo 34, comma 3, il quale stabilisce che la Regione autonoma Valle d'Aosta provveda al finanziamento del Servizio sanitario regionale/nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad essa attribuiti e, ad integrazione, le risorse del proprio bilancio;
- a.3\_ il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371 (Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private) e, in particolare, l'art. 2, il quale definisce che le Regioni, nell'ambito degli accordi stipulati a livello locale, si avvalgono delle farmacie aperte al pubblico per lo svolgimento di servizi, tra i quali l'erogazione di ausili, presidi e prodotti dietetici, utilizzando in via prioritaria il canale distributivo delle farmacie a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competitivi con quelli delle strutture delle Aziende USL;
- a.4\_ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), il quale, all'art. 8, prevede, tra l'altro, che *“Attraverso le medesime farmacie sono inoltre assicurati i nuovi servizi individuati dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto di quanto previsto dai piani regionali sociosanitari e nei limiti delle risorse rese disponibili in attuazione del citato art. 11, comma 1, lettera e)”*;
- a.5\_ la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché la successiva normativa e le successive disposizioni a vario titolo emanate dagli organi di governo centrali concernenti le misure urgenti;
- a.6\_ l'articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), il quale prevede che *“i test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza”*;
- a.7\_ l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 16 settembre 2021, che dispone che *“Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica*

*COVID-19 definisce d'intesa con il Ministro della salute un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lett. d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni";*

a.8\_ il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 (Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, che proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

a.9\_ il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza) e, in particolare:

a.9.1\_ l'articolo 4 (Isolamento e autosorveglianza) che, al comma 2, dispone che *“A coloro che hanno avuto contatti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, (...) e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto”* e, al comma 3, dispone che la cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati;

a.9.2\_ l'articolo 9 (Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo) che dispone che, anche in presenza di casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o nel gruppo classe, l'attività prosegue in presenza con l'obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto e dispone, inoltre, che la riammissione in classe dei soggetti positivi al SARS-CoV-2 è subordinata alla dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri a ciò abilitati;

a.10\_ la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali prodotte ed erogate nella Regione) e, in particolare, l'articolo 2 che prevede che la Regione assicuri, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio socio-sanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali e appropriati di assistenza definiti dal Piano socio-sanitario regionale;

a.11\_ la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 (Approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013);

a.12\_ la legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023);

- a.13\_ la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali).
- b) richiama le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- b.1\_n. 211, in data 1° marzo 2021, recante “Approvazione dello schema di accordo per l'erogazione di tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 e di test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IGG e IGM, tra la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, l'Azienda USL della Valle d'Aosta, Federfarma Valle d'Aosta e Assofarm Valle d'Aosta. Modificazioni alla DGR 673/2020”;
- b.2\_n. 1469, in data 15 novembre 2021, recante “Disposizioni urgenti per la somministrazione, da parte delle farmacie e delle strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, dei test antigenici rapidi ai sensi dell'articolo 5 del dl 105/2021 come modificato dall'articolo 4 del dl 127/2021, anche presso locali temporaneamente individuati al di fuori dell'ambito di quelli già oggetto di autorizzazione”;
- b.3\_n. 1708, in data 20 dicembre 2021, recante “Approvazione dello schema di accordo triennale per la prosecuzione del progetto "*Farmacia dei servizi*", tra la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, l'Azienda USL Valle d'Aosta, Federfarma Valle d'Aosta e Assofarm Valle d'Aosta”;
- b.4\_n. 20, in data 13 gennaio 2022, recante “Approvazione delle indicazioni, ai sensi del dl 229/2021 e della circolare del Ministero della salute 60136-30/12/2021, per l'effettuazione del test antigenico rapido di fine quarantena e/o isolamento alle persone senza sintomi da covid-19 da parte delle farmacie della Valle d'Aosta, dei medici di assistenza primaria, dei medici pediatri di libera scelta e delle strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il SSN e autorizzate dalla regione a effettuare test antigenici rapidi. Ulteriori disposizioni per l'isolamento dei soggetti positivi”.
- c) richiama le note prot n. 468/San, in data 21 gennaio 2022, n. 527/San, in data 24 gennaio 2022, n. 746/San, in data 31 gennaio 2022 e n. 932/San, in data 7 febbraio 2022, interpretative della citata deliberazione della Giunta regionale 20/2022;
- d) considera che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, occorre comunque dare continuità alle azioni correlate al contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 sul territorio regionale;
- e) ritiene opportuno, con riferimento all'attività di erogazione dei tamponi antigenici rapidi, che le farmacie pubbliche e private convenzionate con il SSR, per estensione delle attività svolte nell'ambito del progetto “*Farmacia dei servizi*”, e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle Regioni per l'attività di cui trattasi, possano proseguire l'attività medesima, anche presso locali individuati temporaneamente al di fuori dell'ambito di quelli già oggetto di autorizzazione, e ciò anche al fine di sgravare il Servizio sanitario regionale che, con il termine dello stato di emergenza, deve tornare a massimizzare il proprio impegno nelle attività ordinarie;
- f) propone che le farmacie e le strutture di cui al punto precedente procedano con l'erogazione dei tamponi antigenici rapidi al prezzo calmierato di 15,00 euro, indipendentemente dall'età del soggetto testato, venendo meno le disposizioni di cui al richiamato decreto-legge 105/2021 e in considerazione delle attuali disposizioni relative alla campagna vaccinale COVID-19, ampiamente estese anche al target dei minori;
- g) propone che siano garantiti, senza alcun onere da parte del cittadino richiedente, i tamponi antigenici rapidi erogati dai soggetti di cui in e):
- g.1\_per finalità di sanità pubblica, ovverosia i tamponi di autosorveglianza su presentazione della ricetta del medico di assistenza primaria o del pediatra di libera

scelta a soggetti sintomatici di cui agli artt. 4 e 9 del citato dl 24/2022 e i tamponi di fine isolamento/guarigione;

g.2\_ai soggetti possessori di esenzione da vaccinazione COVID-19;

- h) propone, inoltre, che rimangano a carico degli utenti le spese di tutti gli altri tamponi diversamente finalizzati, anche per scelta volontaria del soggetto che vi si sottopone, i quali saranno comunque erogati dai soggetti di cui in e) al prezzo calmierato di euro 15,00;
- i) precisa che, ai sensi delle nuove disposizioni di cui al citato decreto-legge 24/2022, presso i soggetti erogatori di cui in e) possano avere accesso per la richiesta di tampone antigenico rapido anche i soggetti sintomatici;
- j) propone che l'erogazione dei tamponi antigenici rapidi in regime di autosorveglianza al personale sanitario sia esclusivamente svolta dall'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- k) precisa che rimangono fatte salve tutte le disposizioni regionali di cui alle citate deliberazioni della Giunta regionale in ordine alla gestione, registrazione e rendicontazione dei tamponi antigenici rapidi effettuati;
- l) dà atto che i contenuti della presente deliberazione sono stati comunicati e condivisi per le vie brevi da parte della Struttura regionale competente con l'Azienda USL della Valle d'Aosta, con i rappresentanti sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il SSR e con le strutture private autorizzate o accreditate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle Regioni per l'attività di cui trattasi;
- m) dà atto che, a seguito della soppressione dei fondi erogati per il tramite del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, i rimborsi dei tamponi con finalità sanitaria e per i soggetti esenti dalla vaccinazione COVID-19 di cui in g) sono posti a carico del Servizio sanitario regionale;
- n) dà infine atto che le spese per le attività di cui alla presente deliberazione, le quali non possono essere quantificate in modo puntuale a priori poiché connesse all'andamento dell'epidemia, trovano copertura nelle risorse per l'attività COVID-19 già trasferite all'Azienda USL della Valle d'Aosta nell'ambito del finanziamento di cui all'articolo 33 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15, non utilizzate nel 2021, le quali, ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35, costituiscono disponibilità sul bilancio preventivo economico annuale 2022 dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

## LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse, e su proposta dello stesso;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713, in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario e dal Dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli

## DELIBERA

- 1) di approvare le nuove indicazioni per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi presso le farmacie pubbliche e private convenzionate e le strutture sanitarie private autorizzate o accreditate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalla Regione per l'attività di cui trattasi;
- 2) di stabilire che le farmacie pubbliche e private convenzionate con il SSR, per estensione delle attività svolte nell'ambito del progetto "*Farmacia dei servizi*", possano proseguire l'attività di erogazione dei tamponi antigenici rapidi, anche presso locali individuati temporaneamente al di fuori dell'ambito di quelli già oggetto di autorizzazione, al prezzo calmierato di euro 15,00 a tampone;
- 3) di stabilire che le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle Regioni per l'attività di cui trattasi, possano proseguire l'attività di erogazione dei tamponi antigenici rapidi, anche presso locali individuati temporaneamente al di fuori dell'ambito di quelli già oggetto di autorizzazione, al prezzo calmierato di euro 15,00 a tampone;
- 4) di stabilire che i tamponi antigenici rapidi siano erogati dai soggetti di cui ai punti 2) e 3) al prezzo calmierato di euro 15,00 indipendentemente dall'età del soggetto testato, venendo meno le disposizioni di cui al richiamato decreto-legge 105/2021 e in considerazione delle attuali disposizioni relative alla campagna vaccinale COVID-19, ampiamente estese anche al target dei minori;
- 5) di disporre che siano poste a totale carico del Servizio sanitario regionale, senza alcun onere da parte del cittadino richiedente, le spese dei tamponi antigenici rapidi erogati presso i soggetti erogatori di cui ai punti 2) e 3):
  - (a) per finalità di sanità pubblica, ovverosia i tamponi di autosorveglianza su presentazione della ricetta del medico di assistenza primaria o del pediatra di libera scelta a soggetti sintomatici di cui agli artt. 4 e 9 del citato dl 24/2022 e i tamponi di fine isolamento/guarigione;
  - (b) ai soggetti possessori di esenzione da vaccinazione COVID-19;
- 6) di stabilire che rimangano a carico degli utenti le spese di tutti gli altri tamponi diversamente finalizzati, anche per scelta volontaria del soggetto che vi si sottopone, i quali saranno comunque erogati dai soggetti di cui ai punti 2) e 3) al prezzo calmierato di euro 15,00;
- 7) di dare atto che, ai sensi delle nuove disposizioni di cui al citato decreto-legge 24/2022, presso i soggetti erogatori di cui ai punti 2) e 3) possano avere accesso per la richiesta di tampone antigenico rapido anche i soggetti sintomatici;
- 8) di stabilire che l'erogazione dei tamponi antigenici rapidi in regime di autosorveglianza al personale sanitario sia esclusivamente svolta dall'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- 9) di stabilire che rimangono fatte salve tutte le disposizioni regionali di cui alle citate deliberazioni della Giunta regionale in ordine alla gestione, registrazione e rendicontazione dei tamponi antigenici rapidi effettuati;
- 10) di disporre che, a seguito della soppressione dei fondi erogati per il tramite del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, i rimborsi dei tamponi con finalità sanitaria e per i soggetti esenti dalla vaccinazione COVID-19 di cui al punto 5) sono posti a carico del Servizio sanitario regionale;
- 11) di stabilire che le spese per le attività di cui alla presente deliberazione, le quali non possono essere quantificate in modo puntuale a priori poiché connesse all'andamento dell'epidemia,

trovano copertura nelle risorse per l'attività COVID-19 già trasferite all'Azienda USL della Valle d'Aosta nell'ambito del finanziamento di cui all'articolo 33 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15, non utilizzate nel 2021, le quali, ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35, costituiscono disponibilità sul bilancio preventivo economico annuale 2022 dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;

- 12) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL Valle d'Aosta, alle rappresentanze sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Sistema sanitario regionale e alle strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio sanitario nazionale, autorizzate dalla Regione alle attività di cui trattasi, per gli adempimenti di competenza;
- 13) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta all'indirizzo *www.regione.vda.it*, nella sezione Sanità.

§